

TRIBUNALE ORDINARIO di PISA

Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Giuliana Civinini -Presidente

dott.ssa Santa Spina - Giudice Relatore

dott.ssa Alessandra Migliorino - Giudice

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2021 promossa da:

XXXXX XXXXX (XXXXX) con il patrocinio dell'avv. ... ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, Via(XXXXX)

contro

XXXXX XXXXX (XXXXX) con il patrocinio dell'avv. ...ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore,...Pisa

con l'intervento del PM in sede

con ad oggetto: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato, XXXXX XXXXX rappresentava di aver contratto il 22.11.2000 matrimonio in V. (XXXXX) con XXXXX XXXXX, dall'unione con il quale nasceva il figlio XXXX, l'11.11.2004. A fondamento della domanda proposta, il ricorrente allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza emesso dall'intestato Tribunale n.

303/2020. Su tali presupposti, XXXXX XXXXX chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente dello stesso presso la madre, nella regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché nella previsione a proprio carico di un contributo per il mantenimento del figlio pari ad Euro 200, mensili, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Sin dalla fase presidenziale, si costituiva in giudizio XXXXX XXXXX, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando, in merito al minore K., quanto già concordato in sede di accordo di separazione.

All'esito della fase presidenziale, nel corso della quale si procedeva anche all'audizione del figlio minore, venivano adottati i provvedimenti provvisori e dato mandato ai Servizi sociali territorialmente competenti. La causa, a questo punto, trasmigrava al Giudice istruttore.

Nelle note scritte per l'udienza del 06.09.2022 le parti precisavano le proprie conclusioni domandando dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in atti. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Preliminarmente, in punto di giurisdizione, è opportuno ricordare come il matrimonio contratto in XXXXX, a Valona, seppure non trascritto presso gli uffici dello Stato civile, sia efficace anche in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la dichiarazione di separazione personale delle parti. E questo perché la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 L. n. 218 del 1995 e dell'art. 19 L. n. 396 del 2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa.

La Suprema Corte da tempo ha, altresì, affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambi cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 L. n. 218 del 1995) e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985).

Ciò posto, rileva il Collegio che sussiste, altresì, la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la residenza abituale in XXXXX (XXXXX) e che è inoltre applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.

Nel merito, in applicazione, quindi, della legge italiana, il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da XXXXX XXXXX e XXXXX

XXXXX in data 22.11.2000, in Valona (XXXXX) e trascritto al n. 134 dell'ufficio di Stato Civile della città di Valona.

Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.

Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.

Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).

Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio; l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.

Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata L. n. 898 del 1970, come modificato dalla L. n. 55 del 2015, n stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.

Le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, n con l'interesse del figlio XXXXX, ancora minore; tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con L. 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.Lgs. n. 154 del 2013.

Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.

In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe, trascritto al n. 134 dell'ufficio dello Stato civile della città di Valona (XXXXX).

Sull'accordo delle parti:

Dispone che il minore XXXXX XXXXX sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre o comunque presso il genitore con il quale il minore volesse convivere. Il padre e la madre avranno pari diritti ed obblighi per le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute. Tali decisioni saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore XXXXX. Dovrà essere onere di entrambi i genitori di informare, e tenersi informati, circa tutte le questioni rilevanti relative al figlio. I genitori avranno diritto a esercitare la potestà separata sul figlio minore solo per le questioni di ordinaria amministrazione e solo nei rispettivi periodi di convivenza con gli stessi.

Dispone che XXXXX XXXXX, avrà diritto a tenere con sé il figlio un week end alternato dal venerdì sera dalle 18,00 sino al lunedì mattina successivo, momento in cui lo porterà a scuola adempiendo in tal modo alla riconsegna del minore alla madre. Nella settimana in cui non frequenterà il figlio nel week-end il sig. XXXXX XXXXX potrà tenere con sé XXXXX almeno un pomeriggio alla settimana dalle ore 19,00 fino alla mattina successiva, momento in cui lo riporterà a scuola - compatibilmente con le proprie possibilità di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore - senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione del figlio.

Nei giorni sopra indicati, o in quelli alternativamente concordati, XXXXX XXXXX avrà diritto di prelevare il minore dovunque esso si trovi, e gli incontri potranno svolgersi nei luoghi in cui il padre riterrà più opportuni. Potrà comunque, qualora vi fossero necessità o mutamenti dei propri orari di lavoro previa comunicazione alla madre mediante comunicazione telefonica, sms o e-mail, organizzare incontri o visite con XXXXX in altri giorni.

Relativamente alle vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro di XXXXX XXXXX e della XXXXX XXXXX, il figlio trascorrerà una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, anche non continuativa, alternativamente, in modo che il figlio possa trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre.

Per quanto riguarda le vacanze pasquali il figlio le trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato.

In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere con il figlio almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto. Questo periodo potrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, almeno 30 giorni prima, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porterà il figlio. Entrambi i genitori si impegneranno altresì ad accordarsi per gestire nel miglior modo possibile gli imprevisti, sempre tenendo conto del preminente interesse del figlio facendo salve le particolari esigenze e necessità del minore.

Pone a carico del padre XXXXX XXXXX, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di Euro 200,00 mensili; tale contributo verrà versato, da XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX, entro il giorno 20 del mese di pertinenza mediante bonifico bancario sul c/c bancario sul conto corrente che la sig.ra XXXXX vorrà comunicare. Entrambi i genitori contribuiranno ciascuno per la quota del 50% alle spese straordinarie anticipate nell'interesse del figlio, che saranno sempre e comunque preventivamente concordate, per tali intendendosi: a) quelle mediche, farmaceutiche e psicoterapiche, compresi i tickets, che dovranno essere comprovate da prescrizione medica con l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino e il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti; b) quelle scolastiche, rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, alloggio ed utenze nella sede universitaria; c) quelle per attività sportive, artistiche, ricreative, per frequentazione di corsi nelle richiamate attività ricreative. L'importo del mantenimento verrà rivalutato, di anno in anno, a far data dall'anno successivo al provvedimento emesso dal Tribunale, secondo la variazione degli indici ISTAT.

Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:

- le parti, come già dichiarato in sede di separazione, si dichiarano economicamente autosufficienti;

- i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio minore solo per le questioni di ordinaria amministrazione e solo nei rispettivi periodi di convivenza con gli stessi.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 16 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 2 gennaio 2023.